



COMUNE DI CANAL SAN BOVO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 dd. 28/11/2024

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 1 Ente gestore del servizio

1. Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile nel territorio comunale è assunto dal Comune in economia.

ART. 2 Modalità della fornitura

1. Le modalità della fornitura vengono regolate dalle norme del presente regolamento.

ART. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua

1. La fornitura d'acqua è, di norma, effettuata a deflusso libero, misurata da contatore, alla pressione esistente nella rete nel punto di presa, attraverso la ***“rete principale”*** e le ***“derivazione di utenza”***.
 - a) Per ***“rete principale”*** si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza .
 - b) Per ***“derivazione di utenza”*** si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

ART. 4 Divieto di rivendita

1. È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

ART. 5 Tipo di fornitura

1. Le forniture si distinguono in:
 - a) forniture per uso pubblico;
 - b) forniture di uso privato.

TITOLO II FORNITURE AD USO PUBBLICO

ART. 6 Impianto per uso pubblico

1. sono considerati impianti per uso pubblico:
 - a) le fontane pubbliche;
 - b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
 - c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

ART. 7 Prelievi abusivi

1. È fatto divieto di prelevare acqua da tutti gli impianti pubblici di cui all'articolo precedente per scopi diversi da quelli cui sono adibiti.
2. È fatto divieto di prelevare acqua dagli idranti pubblici di per scopi diversi da quelli cui sono adibiti salvo rilascio specifica autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico comunale.
3. È comunque consentito l'uso antincendio degli impianti di cui alle lettere a) e b) di cui all'art. 6.

TITOLO III FORNITURE AD USO PRIVATO

CAP. I NORME GENERALI

ART. 8 Diritto di fornitura

1. Il Comune, entro il limite del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile, anche in relazione a singoli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, è tenuto alla concessione d'acqua per gli usi previsti dal presente regolamento, con spese di contributo a carico del richiedente e secondo le modalità previste dal regolamento stesso.
2. È comunque prioritario l'utilizzo dell'acqua per gli usi domestici.

ART. 9
Destinatario della fornitura

1. La fornitura d'acqua potabile è effettuata ai proprietari dei relativi immobili o ad altri aventi diritti reali sull'immobile. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il/i nulla osta del/dei proprietario/i del/dei terreno/i interessato/i per servitù di acquedotto.
2. Potranno essere concesse forniture pure agli affittuari, che presentino regolare contratto di affitto o comodato d'uso gratuito registrati.
3. Ogni singola unità immobiliare che fruisce del servizio acquedotto deve essere dotata di contatore.
4. Il Comune è autorizzato a intimare con lettera raccomandata l'installazione dei contatori agli utenti ancora sprovvisti, i quali dovranno provvedere all'installazione entro il termine fissato nella comunicazione e con le modalità di cui al successivo art 30; la mancata installazione del contatore nei termini fissati comporterà l'applicazione di una sanzione pari a € 300,00 all'anno, oltre all'addebito della bolletta calcolata a spine.
5. Le utenze (appartamento <=> contatore) devono essere tante quanti sono gli usi distinti da tariffe rispettive.

ART. 10
Domande di fornitura

1. La domanda di fornitura d'acqua deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Comune e deve essere firmata dal richiedente o dal suo legale rappresentante.

ART. 11
Durata del contratto di fornitura

1. Il contratto di fornitura ha la durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito, salvo disdetta da farsi almeno un mese prima della scadenza da parte dell'utente.

ART.12
Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

1. L'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve dare comunicazione scritta servendosi degli appositi moduli da ritirare presso gli uffici comunali.
2. Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o alla chiusura del contatore. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo contatore fino al momento della chiusura.
3. In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi e accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

4. I contatori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio dell'Amministrazione.
5. Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'Amministrazione, per le necessarie operazioni di chiusura o di rimozione del contatore, la stessa avrà diritto di azione giudiziaria in sede civile e penale.

ART. 13

Voltura dell'utenza

1. In caso di passaggio del prelievo dell'acqua da un utente con regolare contratto ad un altro soggetto, quest'ultimo deve effettuare richiesta scritta per ottenere regolare benestare di subentro e per la stipula di un nuovo contratto.

ART. 14

Norme per l'esecuzione delle derivazioni di utenza

1. Spetta al Comune determinare il diametro ed il punto della ***“derivazione di utenza”*** e dei diametri e l'ubicazione delle diramazioni fino al contatore.
2. Spetta inoltre al Comune autorizzare qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione di qualsiasi conduttura ed apparecchi fino all'apparecchio misuratore compreso, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Spetta all'utente, in accordo e secondo le indicazioni dell'U.T.C., provvedere, alle opere ed alle spese necessarie per la realizzazione degli impianti di derivazione. (vedi art. 51).

ART 15

Proprietà delle condotte

1. Rimane di proprietà comunale la ***“rete principale”*** come definita dell'art. 3, esistente alla data di approvazione del presente Regolamento eseguita direttamente o indirettamente dal Comune sia su proprietà Comunale che privata. Le ***“derivazioni di utenza”***, di cui all'art. 3, sia presenti che future rimangono di proprietà Privata .

ART 16

Manutenzione delle derivazioni di utenza

1. Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle ***“derivazione di utenza”*** esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, sono eseguite esclusivamente dal proprietario della ***“derivazione di utenza”***, che dovrà avvalersi di idraulico abilitato e sotto il controllo tecnico del Comune.
2. Prima di eseguire le riparazioni sarà obbligo dell'utente segnalare l'esecuzione dei lavori all'U.T.C.
3. Il Comune in caso di perdite sulle ***“derivazione di utenza”*** che possono arrecare danni o mettere in crisi il regolare funzionamento dell'acquedotto Comunale, ha la facoltà di eseguire la riparazione, con spese a carico del proprietario della ***“derivazione di utenza”***. Nel limite del possibile l'utente dovrà essere informato anche per le vie brevi.

ART.17

Richiesta intervento utenti e modalità di pagamento

1. Tutte le opere da eseguire a carico dell'utente dovranno essere preventivamente richieste e pagate dallo stesso secondo il preventivo, salvo conguaglio, redatto dall' U.T.C., e dopo che i lavori sono stati eseguiti, liquidate secondo gli oneri effettivamente sostenuti dal Comune.
2. Rifiutandosi l'utente di acconsentire all'esecuzione di opere di manutenzione, riparazione o modificazione delle sue diramazioni, riconosciute necessarie dal Comune, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa senza liberare gli utenti dagli obblighi assunti in dipendenza della concessione e senza pregiudizio dell'eventuale azione giudiziale.
3. Le fatture non pagate entro un mese dalla loro data saranno rimosse in forma coattiva.

ART.18

Interruzione del servizio

1. Il comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.
2. Per sopperire a tutti i fabbisogni d'emergenza (incendi, incidenti, ecc..), il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.
3. Delle interruzioni si darà, nel limite del possibile, comunicazione agli interessati con appositi avvisi verbali o scritti.

ART.19

Responsabilità degli utenti e conservazione della derivazione d'utenza

1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti i materiali costituenti l'impianto, la deviazione e gli apparecchi di misura del Comune. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati da qualsiasi causa, non di forza maggiore, ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
2. In particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli del gelo al contatore.

ART. 20
Uso dell'acqua e consumi abusivi

1. Il consumo dell'acqua per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura è vietato.
2. L'utente è responsabile verso il Comune dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato.
3. L'effettivo impiego può essere accertato d'ufficio dal Comune.
4. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello contrattualmente stabilito è tenuto al pagamento delle eventuali maggiori tariffe dalla data di inizio della fornitura, qualora questo sia accertabile, o per il periodo minimo di un anno in caso di non accertabilità se questa risale a data antecedente, salvo il diritto di sospendere la fornitura e di esperire ogni altra azione civile e penale.
5. Il Comune, in caso di scarsità d'acqua, può, mediante ordinanza, regolamentare o vietare consumi diversi da quello alimentare ed igienico.

ART.21
Risoluzione del diritto delle forniture

1. L'amministrazione ha il diritto di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato) all'Utente, con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso e salva ogni azione giudiziaria nei seguenti casi:
 - morosità dell'Utente, come previsto dall'art. 27 del presente Regolamento;
 - infrazioni al presente Regolamento.
2. Avvenuta la limitazione l'Utente non potrà ottenere la ripresa della fornitura se non a seguito della regolarizzazione della situazione che ha portato alla limitazione.
3. In caso di fallimento dell'Utente, la fornitura è interrotta ed il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, l'Amministrazione del fallimento dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua, secondo la procedura di cui al successivo art.51.

ART. 22
Interventi del Comune per ragioni dell'utente

1. Qualora per ragioni imputabili all'Utente sia necessario intervenire sugli impianti, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per l'intervento, debitamente documentate.

ART. 23

Categorie di fornitura ad uso privato

1. Le utenze di acqua potabile ad uso privato sono distinte secondo i seguenti usi:
 - a) concessioni per uso domestico:
si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata a soddisfare i bisogni tipici dell'abitazione familiare e delle aree a questa pertinenti (alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici, compreso l'innaffiamento di giardini e orti privati ad uso familiare);
 - b) concessioni per usi non domestici:
 - Uso pubblico (scuole, ospedali, caserme, centri sportivi, ecc.)
 - Uso commerciale e terziario (uffici, negozi, supermercati, alberghi, ristoranti, lavanderie, autolavaggi e in genere alla produzione di servizi)
 - Uso industriale (impieghi relativi allo svolgimento di attività produttive di beni)
 - Uso abbeveramento (Si considera l'acqua utilizzata per il solo abbeveramento del bestiame degli allevamenti in genere, con esclusione di usi collegati e complementari quali il lavaggio di macchine per la mungitura, la pulizia delle stalle)
 - Usi comuni (fontane, bocche di lavaggio stradali, ecc.)
 - Uso allevamento bestiame
 - Uso antincendio (idranti e bocche antincendio private)
 - Uso attività florovivaistica e piccoli frutti..
 - Allacciamenti a carattere provvisorio ed occasionale (concessione per cantieri edili-allacciamenti provvisori).
 - Usi diversi (diretti a soddisfare altre tipologie non sopra indicate)
 - Uso orto e/o giardino:
per l'irrigazione di orti e giardini di pertinenza di abitazioni civili; la relativa tariffa che costituisce una tipologia "non domestica" potrà essere applicata soltanto in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso (e non quindi ad un uso promiscuo di tipo domestico) e soltanto qualora risulti tecnicamente verificabile l'assoluta impossibilità per le acque reflue prodotte di confluire nella rete di pubblica fognatura.

Le suddette categorie potranno essere modificate, e potranno altresì essere istituite nuove categorie, con provvedimento del Comune assunto nel contesto delle determinazioni annuali in materia tariffaria, nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.

ART.24

Bocche antincendio private

1. Per l'alimentazione di bocche da antincendio dotate di impianto separato viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi.
2. Per le nuove costruzioni che dovranno essere dotate di impianto antincendio è obbligatoria la costruzione di impianto separato e regolamentato ai sensi del 1° comma del presente articolo (contatore separato).
3. L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto, corredato delle autorizzazioni previste per Legge, dal quale risultino

il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

4. Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
- 5 L'utente ha il diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio.
- 6 Quando si sia fatto uso di una bocca di incendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore dall'uso, affinché questo possa provvedersi alla risigillatura.
- 7 Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
- 8 Per le bocche antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

CAP. II

ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - MODI DI PAGAMENTO APPARECCHI DI MISURA

ART. 25

Misura dell'acqua

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore.

ART.26

Pagamenti

1. Il pagamento dell'acqua deve essere fatto dall'utente in base alle bollette che vengono periodicamente presentate.
2. La bolletta potrà contenere i consumi effettivamente letti e/o a stima, salvo conguaglio. L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dal Comune e riportate sul retro della bolletta.
- 3 A carico dell'utente moroso, dopo dieci giorni dalla scadenza della bolletta, sarà addebitata una penalità pari al 5% dell'importo della bolletta.
- 4 Saranno inoltre addebitate, rapportati al periodo di effettivo ritardo, gli interessi di mora nella misura degli interessi legali previsti dal codice civile vigente, fatto salvo comunque ogni ulteriore danno.

- 5 Inoltre, trascorsi 60 giorni dalla decorrenza della bolletta, il Comune, non provvedendo l'Utente al pagamento, limita la fornitura dell'acqua all'Utente, salva ogni altra azione per il recupero del credito.
- 6 In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo al Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati da parte dall'Amministrazione. Se il reclamo e il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento; riconosciuto l'errore, il Comune disporrà in proposito.

ART.27

Apparecchi di misura

1. Gli apparecchi di misura sono di proprietà comunale; il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune stesso in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto, nonché al diametro della tubazione esistente di adduzione, che l'utente è tenuto a denunciare all'atto della domanda.
2. Il Comune ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno. Nel caso di variazioni di calibro, dovute a variazioni di consumo dell'utente, il Comune addebita all'utente stesso tutte le spese derivanti da detta sostituzione.

ART.28

Posizione e custodia degli apparecchi di misura

1. I contatori sono collocati su indicazione dell'Amministrazione in pozzetti interrati o in apposite nicchie ricavate in muri in luogo pubblico o privato (vedesi disegno di massima allegato alla domanda), facilmente accessibili agli addetti al controllo, o all'interno dei singoli alloggi, in fabbricati con più utenze e con unico punto di alimentazione. Fermo restando la posa di un unico contatore generale di fabbricato.
2. Il contatore generale dovrà essere installato, dove possibile sempre in regolare pozzetto, nelle immediate vicinanze della condotta principale, e secondo disposizioni e direttive dell'U.T.C.
3. A monte e a valle del contatore viene collocato un rubinetto di arresto.
4. Il comune ha facoltà di imporre il cambiamento del posto del contatore a spese dell'utente, qualora il contatore stesso, per modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto pericoloso o non adatto.
5. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Comune.
6. La manomissione dei suggelli da parte dell'utente e qualunque operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune.

7. I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore è installato nei locali ad uso esclusivo.
8. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 29

Guasti agli apparecchi di misura ed accessori

1. L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza, ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo e da possibili manomissioni.
2. Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, che provvederà alle relative riparazioni o sostituzioni, l'utente è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per l'intervento.

ART. 30

Verbali di posa del contatore

1. All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa sottoscritto dall'utente e dall'installatore, su modulo a stampa predisposto dal Comune, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.
2. Il verbale di posa deve essere consegnato presso gli uffici comunali entro 5 giorni dalla data di messa in opera dell'apparecchio misuratore; fa fede il timbro dell'ufficio protocollo comunale.
3. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 31

Rimozione e sostituzione del contatore

1. All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali sottoscritti dall'utente e dagli incaricati comunali.
2. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente.

ART. 32

Lettura dei misuratori

1. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza.
2. La lettura dei contatori sarà eseguita, su base annua, con il metodo dell'autolettura. L'Ente richiederà all'utente l'autolettura dei consumi mettendo a disposizione di quest'ultimo almeno una modalità per la comunicazione della stessa.
3. Il Comune eseguirà periodicamente dei controlli a campione per accertare la veridicità dell'autolettura. Su espressa richiesta dell'utente la lettura sarà eseguita a cura del Comune con addebito dei relativi costi.
4. In mancanza di comunicazione dell'autolettura verrà addebitato un consumo stimato sulle precedenti letture o sui presunti consumi, alla prima lettura utile saranno effettuati i relativi conguagli.
5. L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

ART. 33

Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello corrispondente al periodo dell'anno precedente, o, in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente.
2. Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune con accertamenti tecnici insindacabili.

ART. 34

Verifica dei misuratori a richiesta dell'utente

1. Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.
2. Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta dell'utente accompagnata dal deposito di euro 50,00, o da altro importo stabilito dalla Giunta comunale, dispone le opportune verifiche.
3. Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento, oltre al rimborso del deposito di cui al comma precedente.

4. Se invece la verifica comprovasse l'esattezza del contatore, entro i limiti di tolleranza previsti dalla normativa vigente in materia, il Comune addebita le spese di verifica salvo conguaglio con il deposito effettuato

CAP. III NORME PER GLI IMPIANTI

ART. 35 Prescrizioni e collaudi

1. Per l'esecuzione degli impianti il proprietario e/o l'utente, si affidano a installatori di fiducia, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio o alle Associazioni Artigianali.
2. Nell'esecuzione degli impianti dovranno essere osservati i dettami e le prescrizioni del Regolamento di cui al D.M. n. 37 dd. 22.01.2008.
3. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, copia della quale sarà inoltrata al Comune di Canal San Bovo,

ART. 36 Installazioni delle condutture

1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili entro cortili, su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità **non inferiore a un metro dal piano terra**, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizione tale da non poter essere danneggiate, non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Qualora quest'ultima non potesse essere assicurata, le condotte dovranno essere, convenientemente coibentate.
4. Nessun tubo dell'impianto dovrà sottopassare o essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
5. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.

ART. 37 Collegamenti di impianti ed accessori

1. È vietato collegare direttamente le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua.
2. I sistemi per creare la disgiunzione idraulica tra gli apparecchi di cui al comma 1 del presente articolo e la rete idrica comunale, debbono essere approvati dall'U.T.C..

ART. 38

Prese di terra

1. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici, salvo quanto prescritto dalla normativa C.E.E. specifica.

ART 39

Impianti di sollevamento

1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici (pompaggio), devono essere realizzati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche in caso di guasto delle relative apparecchiature.
2. È vietato in ogni altro caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali
3. Gli schemi d'impianto di pompaggio, sia esistenti che di nuova realizzazione, da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione dell'U.T.C., il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 40

Serbatoi

1. Nel caso in cui si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 41

Modifiche

1. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni o che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di

manutenzione degli apparecchi di misura e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

2. In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di ridurre l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danno o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 42

Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni utente risponde alla buona costruzione e manutenzione degli impianti. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

ART. 43

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 42, qualora venga riscontrato un consumo d'acqua eccessivo e comunque superiore in misura assai rilevante rispetto al consumo registrato negli anni precedenti, dovuto a perdite o rotture delle tubazioni di difficile individuazione, la giunta comunale, su richiesta scritta dell'interessato che deve essere corredata da una certificazione da parte del professionista intervenuto per la riparazione del guasto può addebitare (con tariffa acquedotto, fognatura e depurazione) un consumo pari alla media degli ultimi tre anni, oltre alla tariffa acquedotto sui metri cubi eccedenti la media suddetta.

ART. 44

Vigilanza

1. Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati all'utilizzo dell'acqua all'interno della proprietà privata, anche allo scopo di accertare eventuali abusi.
2. I dipendenti comunali hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per accertarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
3. Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di ridurre la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle direttive del presente regolamento.
4. Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

TITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 45 Tasse e imposte

1. Qualunque tassa venisse istituita sulle forniture d'acqua potabile, sugli impianti o sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART.46 Applicabilità del diritto comune

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 47 Obbligatorietà

1. Il presente regolamento **è obbligatorio per tutti gli utenti.**
2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di richiederne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

ART. 48 Contestazioni giudiziarie

1. Per ogni controversia le parti riconoscono come solo competente il Tribunale di Trento

ART. 49 Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cesseranno di aver effetto le precedenti regolamentazioni relative all'amministrazione dell'acqua nel Comune.

ART. 50 Riserve e modifiche

1. L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per l'utenza già in corso.

ART. 51

Procedure per la nuova fornitura

1. L'utente che intende chiedere una nuova fornitura d'acqua deve inoltrare richiesta al Comune su apposito modulo.
2. A seguito di positivo riscontro dovrà essere effettuato il versamento per il contributo di allacciamento.
3. Per "contributo di allacciamento" si intende il rimborso delle spese, da parte del richiedente, che verranno sostenute dal Comune per sopralluoghi, assistenza e la verifica della corretta esecuzione, quantificato in € 75,00 iva e altri oneri esclusi .
4. Il contatore del calibro prestabilito verrà fornito in noleggio dal Comune, con nolo a carico dell'utente. Mentre il giunto dielettrico, il riduttore di pressione e la valvola di ritegno devono essere installate direttamente dall'utente secondo lo schema illustrativo allegato.
5. Versata la somma inerente al contributo e a quella del rimborso spese di cui al successivo comma, sarà stipulato il contratto di fornitura. Si precisa che il contratto di fornitura si intende stipulato alla firma e consegna al Comune del modello di installazione del contatore.
6. Le opere idrauliche, con fornitura e messa in opera dei materiali necessari, esclusi quelli sopra elencati, la cui qualità sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico, da eseguire dalla condotta principale al contatore dovranno essere realizzate dall'idraulico privato, con spese a carico dell'utente. Le stesse, per le quali il Comune agisce per conto terzi, verranno quantificate, salvo conguaglio, sulla base dell'elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento, in vigore alla data del lavoro. Qualora la richiesta potrà servire più utenze, sarà la Giunta Comunale su indicazione dell'U.T.C. a valutare la richiesta e a dare le opportune direttive tecniche.
7. Le opere murarie , di scavo, rinterro e sistemazione della pavimentazione, dovranno essere eseguite a cura e spese dell'utente, secondo le prescrizioni e il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

ART. 52

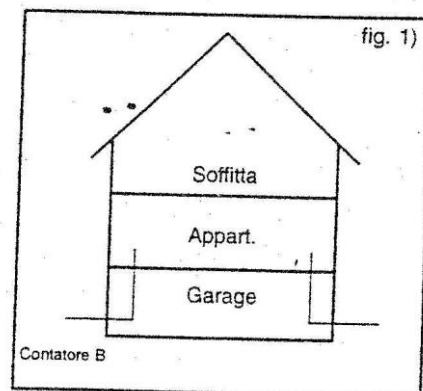
Allacciamenti esistenti all'entrata in vigore del regolamento

Agli allacciamenti esistenti, ad esaurimento, possono verificarsi i seguenti casi anomali:

1) **Un edificio con una sola abitazione ma con due o più allacciamenti all'acquedotto Comunale.**

In tal caso è ammesso il montaggio di tanti contatori quanti sono gli allacciamenti alla rete idrica e il relativo consumo, indicato dai più contatori, verrà sommato. Per il pagamento del consumo verrà calcolato come utenza unica. Il noleggio verrà pagato per ogni singolo contatore.

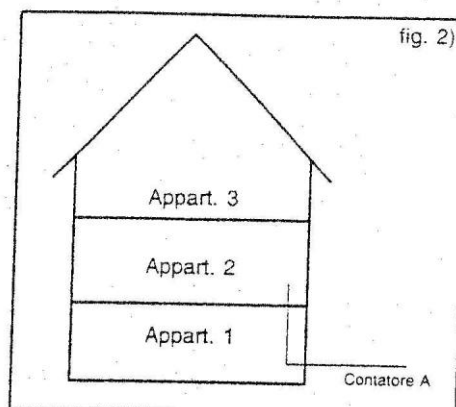
Consumo: Calcolato dalla somma delle letture Contat. A+
Contat. B= C
Fascia: Normale da applicare al consumo C
Ridotta:
Noleggio: Per due contatori



2) **Un edificio con due o più abitazioni e con un solo contatore che serve tutte le abitazioni.**

In tal caso il contratto unico verrà stipulato con tutti i proprietari o utenti che sono responsabili in solido. essendo il pagamento del consumo previsto a fasce con tariffe differenziate, i consumi previsti nelle fasce, saranno moltiplicati per il numero delle abitazioni.

Consumo: Lettura contatore A
Fascia ridotta: Per tre appartamenti, valore in mc dalla moltiplicazione per 3 appartamenti, es:



I fascia ridotta da 1 a 100 mc => da 1 a 300 mc
II fascia da 101 a 500 mc => da 301 a 1500 mc

ecc.

Noleggio: Per un contatore

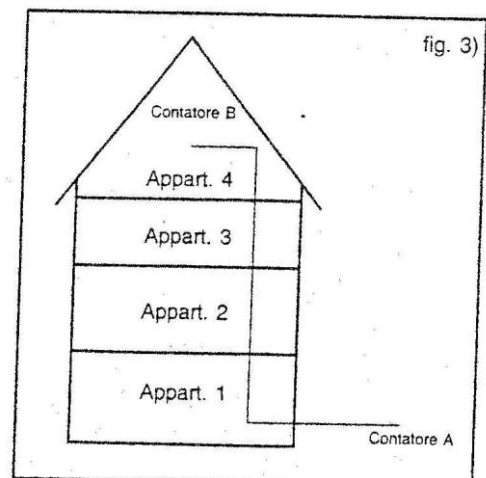
3) Un edificio con due o più abitazioni nelle quali non è possibile montare il contatore singolo per tutte le abitazioni.

In tal caso si provvederà al montaggio di un contatore generale e di contatori singoli all'interno delle abitazioni in cui è possibile. Il contratto sarà singolo per i proprietari che possono montare il singolo contatore; sarà unico e collettivo per quelli che usufruiscono del contatore generale. Il calcolo del consumo verrà effettuato per differenza di lettura fra il contatore generale e i singoli; per il contatore generale valgono le norme di cui al punto due.

Consumo: appartamento 4 => lettura contatore B
appartamenti 1-2-3 => lettura contatore A meno
contatore B

Fascia ridotta: Vedi fasce ridotte come al punto due

Noleggio: Normale

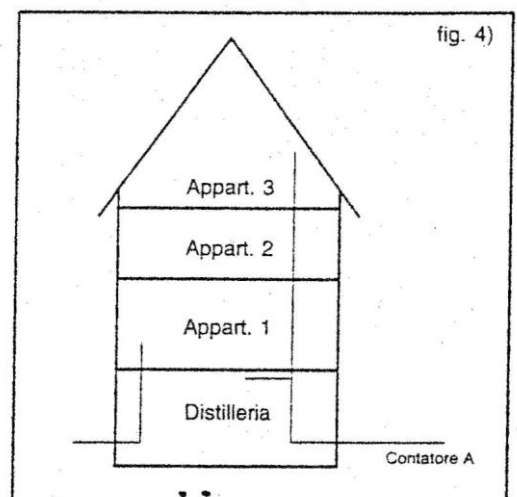


4) Un edificio con due o più abitazioni e una o più utenze non domestica.

In tal caso si dovrà provvedere obbligatoriamente al montaggio di singoli, o singolo, contatori in modo da separare le utenze o l'utenza di diversa categoria. Le rimanenti potranno essere montate ai sensi dei precedenti punti.

Consumo: Distilleria => lettura contatore B
Appartamenti 1-2-3 => lettura contatore
A meno contatore B

Fascia ridotta: Vedi fasce ridotte come al punto due



Noleggio: normale per due contatori

Nel caso che gli edifici contemplati nel presente articolo siano oggetto di ristrutturazione, l'utente dovrà obbligatoriamente adeguare l'impianto idrico alle norme di cui al Capitolo I del presente regolamento.

ART. 53

Norme di sicurezza

1. L'Utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni, anche non indicate nel presente regolamento, che il Comune crederà di stabilire a garanzia e nell'interesse della sicurezza pubblica.
2. Quando sospende l'uso dell'acqua l'utente deve chiudere accuratamente i rubinetti del contatore e degli apparecchi di utilizzazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo
3. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 54

Sanzioni

1. Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 260,00 a € 520,00 salvo quanto disciplinato in maniera puntuale in altri articoli precedentemente illustrati.
2. Salvo quanto previsto al paragrafo precedente, per la violazione delle Ordinanze Sindacali emesse in conformità alle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa di € 260,00 .
3. I rilievi verranno effettuati dalla Polizia Locale.

ART. 55

Procedimento amministrativo

1. Per quanto qui non espressamente stabilito, si rinvia alle norme contenute nella legge n° 241 del 1990 e s.m., nelle altre norme inerenti il procedimento amministrativo e del relativo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi .

oggetto: DOMANDA DI

ALLACCIAMENTO IDRICO

Visto il Regolamento di gestione dell'acquedotto comunale allegato
alla delibera consiliare n. 37 del 28/11/2024

Marca
da bollo
€. 16,00.=

**al Sig.
SINDACO
del Comune di
CANAL SAN BOVO**

Il/la Sottoscritto/a _____
nato/a _____ il giorno ____/____/_____
residente in _____ Prov. ____ (c.a.p. _____)
via _____ n° _____
Codice fiscale n. _____ (del quale si allega fotocopia),
N. di telefono o cellulare _____ mail o PEC _____

in qualità di
(barrare la casella interessata)

- ☐ proprietario
- ☐ comproprietario
- ☐ usufruttuario
- ☐ inquilino affittuario
- ☐ altro (specificare) _____

CHIEDE

ai sensi dell'art. 51 del Regolamento comunale, il rilascio dell'autorizzazione all'**allacciamento idrico**
alla rete dell'acquedotto comunale

dell'edificio adibito a
(barrare la casella interessata)

- ☐ Casa di abitazione residenziale
- ☐ Baita
- ☐ Edificio artigianale / produttivo
- ☐ Edificio commerciale / turistico / ricettivo
- ☐ Edificio agricolo / zootecnico
- ☐ altro (specificare) _____

identificato come p.ed. _____ p.m. _____

sito in via/località _____ in C.C. di Canal San Bovo.

mediante tubazione avente diametro
(barrare la casella interessata)

- ☐ 1/4"
- ☐ 1/2"
- ☐ 3/4"
- ☐ 1"
- ☐ altro (specificare) _____

dichiaro

1. che il lavoro sarà realizzato a regola d'arte, nel rispetto del vigente Regolamento comunale e secondo le disposizioni e prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. che a termine dei lavori di allacciamento con posa del contatore produrrò la dichiarazione di conformità il tutto secondo quanto previsto nell'art. 35 del vigente Regolamento comunale.
3. di essere a conoscenza che la realizzazione e manutenzione alla "*derivazione di utenza*", come specificata all'art. 3 del vigente Regolamento comunale, è ad esclusivo mio carico:
4. di essere a conoscenza e di accettare che i dipendenti Comunali hanno la facoltà di accedere alla mia proprietà ai fini della vigilanza come previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento comunale.
5. di accettare sin d'ora le modalità di pagamento definite dall'Amministrazione comunale secondo il Regolamento di gestione dell'acquedotto.
6. che in relazione alla lettura dei misuratori art. 32 del vigente Regolamento comunale:
☐ si impegna ad eseguire l'auto lettura del contatore
☐ richiede che la lettura venga eseguita dal Comune con l'addebito dei relativi costi

Allo scopo allega, ai sensi del vigente Regolamento:

- ❖ schema grafico dell'allacciamento in scala 1:200
- ❖ estratto mappa catastale
- ❖ copia documento identità.

data _____

il richiedente _____

NOTE E VALUTAZIONI UFFICIO TECNICO

--

Allegato

SCHEMA ILLUSTRATIVO art. 51 com. 4 del regolamento

PARTICOLARE BLOCCO CONTATORE

